

Legacy

Magazine dello studio legale Tamagnone Di Marco



DIFENDERE

la ricchezza delle nostre famiglie

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Giustizia relativi al contenzioso, il settore civilistico mostra segnali di ripresa. **Dal 2013 al 2019 i processi in Tribunale si sono abbattuti del 50%:** si passa da 646.146 a 359.585 controversie.

Questi dati incoraggianti si riflettono anche in Corte d'Appello dove le cause pendenti sono scese 105.373 rispetto alle 198.803 del 2013.

Diverso appare lo scenario in Corte di Cassazione dove si registra un timido aumento del contenzioso.

Questa visione panoramica sullo stato del contenzioso in Italia ci spinge a lavorare ancora di più sulle **strategie** che possono ridurre le conseguenze negative che accompagnano un processo: costi, tempi lunghi, stress e disagi.

Salvo quelle ipotesi per le quali il tribunale è l'unico strumento a nostra disposizione, ci sono diversi piani di azione e strategie che mirano a prevenire la lite o quanto meno a ridurre gli impatti negativi.

Innanzitutto, la **consulenza preventiva**: un vecchio adagio ci ricorda che *prevenire è meglio che curare*.

Nel momento in cui si prefigurano degli attriti in famiglia o in azienda, la consulenza del vostro avvocato può esservi di aiuto per analizzare con lucidità la situazione e soprattutto adottare sin da subito delle soluzioni a norma di legge che possano mettere al riparo ciò a cui tenete.

Esistono anche appositi strumenti che possono evitare il ricorso al giudice: **si chiamano strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie**, come la mediazione o la negoziazione assistita. In sostanza, è possibile trovare una soluzione giuridicamente inattaccabile anche al di fuori delle aule di Tribunale. Queste procedure, vista la loro snellezza, mirano a velocizzare la causa senza che ciò pregiudichi i diritti e gli interessi delle parti.

A **garanzia**, è prevista **la figura dell'avvocato** che obbligatoriamente difende il cliente come nella negoziazione assistita; questo strumento ha visto molto successo, ad esempio, per la risoluzione delle crisi tra coniugi. Nelle cause che invece riguardano la materia ereditaria, è obbligatorio mediare prima di adire le vie legali.

In questo numero di Legacy abbiamo il piacere di aprirvi le porte del nostro studio legale.

Vi racconteremo di un caso assai frequente, **la cointestazione del conto corrente**.

Potrete verificare, leggendo l'articolo, quali insidie possano celarsi dietro una assenza di pianificazione e lungimiranza. *Le soluzioni ci sono: perché non utilizzarle?*

Buona lettura!



WEALTH TRUST



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

Una boutique legale per un servizio professionale su misura.

Lo **Studio Legale Tamagnone Di Marco**, con sedi a Torino e Milano, è composto da avvocati esperti nel diritto d'impresa con solidi rapporti a livello internazionale.

Lo studio legale è specializzato nel **diritto tributario**, assistendo i propri clienti sia nel contenzioso fiscale che nel processo penale per i reati tributari.

Altra specializzazione dello studio è quella in materia di **diritto ereditario**, con un focus sulla pianificazione patrimoniale, successioni internazionali e passaggio generazionale delle imprese (Wealth Planning).

Lo studio legale si occupa inoltre di questioni di **diritto societario ed amministrativo** ed assiste le imprese nelle situazioni di crisi, nelle **procedure concorsuali** e negli accordi di ristrutturazione del debito.

Legacy

In questo numero



La nostra ricchezza

Pag. 4



Io ho quel che ho donato

Pag. 6



Cointestazione e comproprietà
non sempre coincidono

Pag. 8



Raccontami la tua storia

Pag. 12

ANNO VI - NUM. 1 - GENNAIO/MARZO 2020 REGISTRAZIONE N° 14 DEL 30 GIUGNO 2015 PRESSO TRIBUNALE DI TORINO

DIRETTORE RESPONSABILE:

AVV. EDOARDO TAMAGNONE

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopiazione e la registrazione. L'editore e gli autori non potranno in nessun caso essere ritenuti responsabili, a qualsiasi titolo, nei confronti di qualsiasi terzo per danni diretti o indiretti causati dalle informazioni contenute nel magazine.



LA NOSTRA

Quanto siamo ricchi

Dopo i venti di crisi, il peggio pare essere passato. Secondo i dati pubblicati da Banca d'Italia e Istat (maggio 2019) è tornata a crescere la ricchezza netta delle famiglie.

Sommando le attività reali come abitazioni, terreni, immobili e attività finanziarie ossia depositi, titoli o azioni, gli italiani sono più ricchi rispetto agli anni precedenti: **dal 2012 al 2017 la ricchezza è aumentata di 98 miliardi di euro.**

Proteggiamo la nostra ricchezza

È senza dubbio una bella notizia ma come, per tutte le cose belle, dobbiamo prendercene cura.

Quanti eventi potrebbero scuotere la nostra ricchezza, il nostro patrimonio?

Il matrimonio di un figlio, il pensionamento anticipato a favore di un lavoro autonomo...solo per citarne alcuni. Possiamo farci trovare impreparati

oppure **agire.**

Pensiamo anche a tutti i sacrifici e a tutte le rinunce che abbiamo dovuto fare per dar vita ai nostri sogni professionali, alle nostre ambizioni come una piccola attività commerciale o un'azienda o uno studio di consulenza. Che cosa accadrebbe di fronte ad una posizione debitoria importante e non gestita correttamente o se venisse a mancare improvvisamente il fondatore? Quali e di che portata sarebbero le conseguenze negative?

Di colpo i nostri sogni, i nostri desideri, i nostri sacrifici potrebbero ricevere una battuta d'arresto.

Perché allora non sfruttare tutte le opportunità che la legge ci offre per mettere al riparo la nostra ricchezza, i nostri sogni e i nostri desideri?

A nostra disposizione abbiamo una serie di strumenti. Il **fondo patrimoniale** può aiutarci nel mettere al riparo alcuni



RICCHEZZA

beni (solo immobili e mobili registrati) e che ci servono per sostenere le nostre famiglie.

Se invece vogliamo blindare il nostro patrimonio *tout court* possiamo pensare al **trust**, strumento giuridico di origine anglosassone e che ormai è ampiamente utilizzato anche nel nostro territorio.

Quando invece pensiamo alla nostra azienda, il livello di protezione si innalza soprattutto se ci lavorano anche alcuni familiari. Il **patto di famiglia** può essere uno scudo dell'impresa da eventi legati alla successione: con il patto, il fondatore dell'impresa decide e pianifica chi sarà il suo successore tra i suoi discendenti e, nel rispetto delle regole del diritto ereditario, si liquidano le richieste degli altri futuri eredi.

In alternativa al patto, la legge offre lo strumento della **fondazione di famiglia**, come quella utilizzata da Giorgio Armani per il suo impero, che consente una totale separazione dal patrimonio della famiglia da quello dell'impresa.

Quando dovremmo farlo

Se vogliamo proteggere i nostri desideri e le nostre ambizioni, **il tempo è determinante**.

Innanzitutto, è bene ragionare su ciò che vogliamo per il nostro patrimonio, da che cosa vogliamo proteggerlo (diminuzione del suo valore, aggressioni debitorie, eccetera) e farci consigliare da **professionisti competenti** su quali strategie adottare.

Inoltre, agire troppo tardi potrebbe frustrare il nostro piano di azione e causare danni notevoli al nostro patrimonio e alla nostra reputazione. Un'attenta **pianificazione patrimoniale** deve essere svolta prima che si manifestino pesi e debiti sul patrimonio, pena la richiesta dei creditori di procedere per vie legali.

Occorre quindi pensarci, per dirla in termini legali, quando si è *in bonis*, ossia quando non ci sono debiti. Dopo, potrebbe essere troppo tardi.



L'atto di donare

Il celebre motto di Gabriele D'Annunzio racchiude il senso della donazione: **arricchimento degli altri e di sé stessi.**

È ciò che fa e sente un genitore verso il figlio quando lo aiuta ad avviare un'attività economica, quando un coniuge sostiene l'altro perché privo di reddito. La donazione è un gesto di amore che può essere rivolto anche a chi non è ancora nato come un nipote o un figlio in arrivo.

Rispettare le regole

Ricordiamo che la donazione è un contratto tra donante (chi dona) e il donatario (chi riceve) che deve essere concluso alla presenza del notaio che, come pubblico

ufficiale, verifica la regolarità giuridica di questo importante gesto.

Quanto agli **oggetti**, la legge non pone limiti: beni immobili, mobili, diritti reali di godimento come l'usufrutto di un'abitazione o il diritto stesso di abitazione, la rinuncia ad un debito e anche la stipula di una polizza vita in cui il beneficiario sarà il donatario.

È importante per la validità stessa della donazione che il donatario accetti: fino a quando ciò non avvenga, il donante rimane libero di revocare l'atto senza alcun tipo di penalità o sanzione.

La donazione è un atto personalissimo che necessita di una piena consapevolezza da parte del donante: ecco perché interviene il notaio. Per questo stesso motivo, non potranno essere



IO HO QUEL CHE HO DONATO

donatari gli interdetti, gli inabilitati e i minori. Anche **per i beni di modico valore è necessario porre attenzione**. In linea generale la consegna di questi beni non necessita dell'atto pubblico. Tuttavia è opportuno verificare di volta in volta il valore del bene il quale deve essere rapportato alle condizioni economiche del donante, nel senso che non deve incidere sull'intero patrimonio. **Donazione e successione sono strettamente collegate tra loro**. Nel momento in cui un bene viene donato fuoriesce dal patrimonio del donante, sicché, al momento della sua morte l'asse ereditario risulta essere diminuito. Se queste donazioni sono tali da ledere i diritti degli eredi legittimari, possono sorgere dei problemi; nello specifico,

costoro possono richiedere al giudice che accerti la lesione della quota di legittima e successivamente richiedere che quelle donazioni vengano annullate.

Il donatario potrebbe essere così esposto al rischio di perdere il bene ricevuto.

Nello specifico si parla di **azione di riduzione** che i legittimari possono richiedere fino a 10 anni dall'apertura della successione.

Se il giudice dovesse ritenere fondata la pretesa degli eredi legittimari, verranno annullate le donazioni partendo da quella più recente e via via risalendo a quelle precedenti fino ad arrivare alla ricostituzione della quota di eredità che è stata lesa.

Attenzione ai conti correnti

In questo numero di Legacy, come vi abbiamo anticipato nell'editoriale, vogliamo parlarvi di un caso approdato nel nostro studio e che riguarda una situazione assai frequente: la cointestazione di un conto corrente di un soggetto e le sue conseguenze in ambito successorio. Ve ne parliamo perché è importante sapere come **evitare liti tra eredi** e soprattutto quanto è importante pianificare la propria successione e gestire il proprio patrimonio con le accortezze che la legge richiede.

La questione

La controversia vede come protagonisti tre eredi, rispetto al padre defunto: due figli e la di loro madre. Come oggetto, c'è un conto corrente cointestato tra il padre e la madre.

Il nostro cliente che per privacy chiameremo Luca, al momento della morte del padre, ha il sospetto che gli altri eredi, quindi la madre e l'altro fratello, lo tengano all'oscuro circa alcune posizioni economiche e nello specifico un conto corrente depositato in una banca all'estero.



La richiesta all'Agenzia delle Entrate

Il primo passaggio è stato quindi verificare il sospetto di Luca; ci siamo rivolti all'Agenzia delle Entrate per conoscere l'esistenza di una pratica di voluntary disclosure presentata a firma del genitore defunto.

Di fronte a questa richiesta, la controversia ha avuto il suo primo inciampo: l'Agenzia delle Entrate, nonostante la legittimità della richiesta, ha negato l'accesso al fine di tutelare la privacy e la riservatezza degli eredi e, in generale, di chi ha aderito alla procedura.





L'opposizione al TAR

Luca, il nostro cliente, in qualità di erede ha pieno diritto di conoscere l'esistenza di qualsivoglia pratica del de cuius al pari degli altri eredi, rispettivamente madre e fratello. Ci siamo quindi rivolti al TAR per opporci alla decisione dell'Agenzia delle Entrate sostenendo la legittimità della richiesta: il tribunale amministrativo ha quindi accolto la richiesta di accesso e ha disposto all'Agenzia delle Entrate di conoscere nel dettaglio l'intera pratica di voluntary disclosure del defunto padre.

La pratica di voluntary disclosure

Grazie all'accesso, abbiamo la conferma dell'esistenza di questa pratica; nello specifico si trattava di un conto corrente depositato in una banca all'estero oggetto poi di regolarizzazione.

Il conto nasceva con un unico intestatario il padre, salvo poi estendersi anche alla madre.

Quid iuris?

Al di là dei profili di natura estera che hanno solo complicato la vicenda, il tema riguarda la porzione di eredità che spetta a Luca.

Gli eredi nella controversia sono tre: due figli e coniuge. Secondo la legge, il coniuge ha diritto ad 1/3 del patrimonio e 2/3 ai figli. Ma su quale porzione di eredità devono essere considerate queste quote?

Al momento della morte del padre essendo il conto cointestato, si dovrebbe dividere in questo modo: 50% alla madre e 50% (di proprietà paterna) che cade in successione nella misura di 1/2 alla madre e 2/3 ai figli. Abbiamo utilizzato il condizionale: "si dovrebbe". Vero è che se il conto corrente bancario è cointestato tra due persone, la proprietà del relativo saldo è divisa al 50% tra i due titolari.

Trattasi, tuttavia di una presunzione relativa che può essere contestata e quindi superata.

La cointestazione di un conto corrente è reale quando i titolari partecipano alla creazione, manutenzione e gestione dello stesso: ad esempio due coniugi versano parte dei loro stipendi su di un apposito conto cointestato per gestire le spese del menage familiare. **Diversa è la cointestazione del conto sul quale solo uno dei due versa le**





somme di fatto mettendole a disposizione dell'altro.

In questo caso, vi è di fatto una donazione che in diritto è definita indiretta. Accedendo a questa tesi, si applicano le norme sulla collazione. In pratica, ai sensi degli articoli 737 e ss. del codice civile, **se il defunto in vita ha effettuato donazioni ai figli o ai discendenti o al coniuge, la legge ne attribuisce un valore di anticipazione sulla futura successione.** Pertanto, i beni donati devono essere ricompresi o conferiti nella massa attiva del patrimonio ereditario per essere divisi tra i coeredi in proporzione alle quote spettanti.

In pratica, il 50% del conto costituisce il *relictum*, ossia ciò che è rimasto, a cui va aggiunto il *donatum*, ossia l'altro 50% del conto "donato" alla moglie.

La massa ereditaria è quindi la somma di queste due parti, ossia dell'intero conto

corrente.

La questione è: la cointestazione è un diritto pieno di comproprietà o una presunzione di comproprietà che può essere superata e che quindi di fatto è una donazione?

L'orientamento attuale vira verso questa interpretazione.

È una comproprietà presunta che può essere "smontata" se vi sono sufficienti elementi a dimostrare il contrario.

Bonifici, accredito degli stipendi, se fatti solo da uno dei due titolari sono elementi utili a capire che l'altro ha una posizione passiva al pari di un beneficiario. La porzione ereditaria cui ha diritto Luca deve essere calcolata sull'intero conto corrente.

Abbiamo quindi proposto azione di riduzione e solo così il giudice ha riconosciuto in pieno il diritto del nostro cliente.

Come prevenire

Questa controversia merita di essere citata perché ha diversi profili di difficoltà: dissidi familiari, regolarizzazioni di posizioni estere, non conoscenza del diritto successorio, assenza di pianificazione, mancata attuazione della mediazione.

Li analizziamo uno ad uno.

Luca così come anche gli altri eredi hanno combattuto in tribunale e nelle loro case: **il nostro cliente ha dovuto agire contro la sua famiglia per vedere rivendicati i suoi diritti** e gli altri eredi hanno fatto lo stesso credendo di avere ragioni contrarie.

La voluntary disclosure ha portato all'emersione di tutte quelle posizioni presenti all'estero e regolate in Italia: ormai, allo stato attuale, il segreto bancario non esiste più e il diritto alla privacy si piega alle norme di diritto tributario.

È quindi opportuno capire quali sono le motivazioni che possono aver originato un tale tipo di controversia: immaginiamo sia stata quella di beneficiare un figlio e il coniuge, lasciando all'altro figlio la sola quota necessaria.

Questa motivazione, lungi dall'essere giudicabile dal punto di vista morale, è pienamente legittima e il codice civile la prende in considerazione.

Di qui, l'assenza di una corretta pianificazione. **Se si fa testamento, il patrimonio si divide idealmente in due parti: una che va attribuita agli eredi necessari e una che rimane nella piena disponibilità del testatore.** Questa parte può essere redistribuita tra gli eredi necessari o ad un solo figlio ovvero essere destinata ad associazioni, persone estranee alla famiglia; insomma piena libertà, ma solo per la quota disponibile.

Oltre al testamento, come strumento di pianificazione successoria, è possibile far riferimento al trust.

Con quest'ultimo strumento, il trustee conferisce ai legittimari un assegno mensile pari al reddito del capitale loro spettante; così facendo, è altamente probabile che i legittimari non impugnino il trust per lesione di legittima. In ogni caso, è necessario valutare di volta in volta tutte le situazioni per non incorrere in ipotesi di nullità.

Inoltre, vi sono alcuni **ordinamenti stranieri** come quello della Gran Bretagna che non prevedono la quota di legittima e quindi i legittimari non vantano gli stessi diritti come in Italia.

È necessario tuttavia risiedervi effettivamente. È chiaro quindi che il cittadino italiano che risiede all'estero (ad esempio in Gran Bretagna) può fare riferimento al diritto di *common law* e quindi non rispettare le quote di legittima. Abbiamo richiamato anche la **mediazione**: ricordiamo come nelle materie di diritto ereditario, la mediazione sia obbligatoria.

La legge prevede che per adire le vie legali bisogna prima ricorrere ad un mediatore il quale dovrebbe portare le stesse a trovare un punto di incontro.

Troppo spesso la difficoltà di reperire organismi di mediazione preparati e la scarsità di informazione su questi strumenti alternativi al banco del giudice, rendono ancora più lunghi i tempi della giustizia di fatto frustrandone gli obiettivi.

Se questo padre di famiglia si fosse rivolto ad un serio professionista, tutto ciò che è accaduto poteva essere evitato anche e soprattutto in termini di costi emotivi.

Che cosa dice la Cassazione

Quello della cointestazione di conto corrente è un tema assai frequente anche nelle aule della Corte di Cassazione.

Da ultimo, con l'ordinanza n. 21963/2019, gli Ermellini hanno affermato che **"la cointestazione è una mera dichiarazione rivolta alla banca (...) e salvo diversa volontà delle parti è di per sé un atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e quindi rappresenta una forma di procura) ma non anche la titolarità del credito in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell'intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario."**

RACCONTAI STORIA



Il testamento

Perle, monete, tessuti pregiati ma anche l'eredità per la moglie e per la figlia, una rarità per il passato in cui viveva Marco Polo che voleva solo gli uomini nella linea di successione.

Opposta "apertura mentale" quella dell'avvocato americano T.M. Zink che, deceduto nel 1930, lasciò alla figlia soli 5 dollari e dispose l'intera eredità di ben 35 mila dollari per la costruzione di una biblioteca purché ospitasse opere letterarie di soli uomini.

C'è chi ha colto invece l'occasione per ringraziare qualcuno, come nel caso di Nelson Mandela che, attraverso il testamento, ha devoluto 3.000,00 euro ai suoi collaboratori.

Come non citare l'assistente di Caprotti che ha ricevuto ben 75 milioni di euro

dal patron dell'Esselunga.

Di stramberie ce ne sono: il Consiglio del Notariato ci ricorda ad esempio il caso *"Samuel Bratt, un uomo inglese morto nel 1960 che ha lasciato 330mila sterline alla moglie a condizione che la donna fumasse 5 sigari al giorno.*

Dietro l'assurda richiesta si cela un desiderio di vendetta: la signora ha proibito in vita al marito di fumare i suoi sigari e così alla sua morte l'uomo ha pensato bene di restituire (al contrario) il favore alla sua amata".

Le letture di questi testamenti ci raccontano un mondo fatto di **storia, intrecci famigliari, solidarietà tra persone perché, in fondo, il testamento è questo, un mezzo con cui poter raccontare la nostra storia e anche il nostro futuro.**

MI LA TUA



Come si fa

Né difficile né costoso; basta un pezzo di carta e una penna per redigere un testamento.

Quello **olografo** necessita della scritta di pugno del testatore che deve poi datarlo e firmarlo: il pc è quindi bandito, pena la nullità dell'atto.

Questo tipo di testamento è definito olografo e tra i suoi vantaggi c'è senza dubbio la **celerità e la gratuità della redazione**; tuttavia non lo protegge da eventuali furti o smarrimenti.

Inoltre, salvo che non si posseda una conoscenza approfondita del proprio patrimonio e delle leggi in materia di successioni, si corre il rischio che ciò che è scritto nel testamento possa essere poi impugnato per non conformità al diritto. Per non incorrere in queste eventualità,

ci si potrebbe affidare al proprio avvocato che, pur non intervenendo nella redazione, saprà fornire le giuste indicazioni.

Il **testamento pubblico** prevede invece l'intervento del notaio che, quale pubblico ufficiale, rende il testamento, un atto pubblico a tutti gli effetti. Certo, i costi in questo caso lievitano rispetto al testamento olografo, perché, oltre all'assistenza del notaio, sono previste delle spese di registrazione e deposito del testamento.

Oltre al testamento olografo e pubblico c'è anche il **testamento segreto**.

In questo caso, si consegna l'atto scritto dal testatore o da un terzo al notaio che lo sigilla in una busta chiusa che verrà aperta solo dallo stesso pubblico ufficiale al momento dell'apertura della successione.

Le quote testamentarie


Con il testamento è possibile creare delle **quote disponibili per il testatore**: egli potrà decidere di destinarle senza alcun limite.

Accanto a queste, ci sono anche quote vincolate, dette **quote di legittima**.

La legge, infatti, prevede che se si pianifica tramite testamento, il patrimonio del de cuius si divida virtualmente in due parti: disponibile e di legittima a cui corrispondono i due tipi di quote prima indicati.

La quota di legittima è la porzione di eredità che necessariamente deve essere destinata agli eredi legittimari, ossia coniuge e figli e, in assenza di questi ultimi, gli ascendenti.

Mentre la restante parte rimane nella piena e libera disponibilità del testatore.



La quota di patrimonio sia disponibile che legittima è predeterminata dalla legge e varia in relazione al numero e alla qualità degli eredi.

- 1) **In assenza del coniuge, se vi è un unico figlio**, la quota a lui riservata è pari alla metà del patrimonio (l'altra metà è la quota disponibile); se ci sono più figli, sono riservati i due terzi del patrimonio e un terzo è la quota disponibile.
- 2) **Se vi è solo il coniuge e non vi sono né figli né ascendenti**, il patrimonio disponibile sarà pari al 50% e l'altra metà sarà riservata al coniuge;
- 3) **Se ci sono figli e coniuge**, la divisione del patrimonio varia a seconda del numero dei figli. Se ce n'è solo uno, un terzo è riservato al figlio, un terzo al coniuge e la restante parte è la quota disponibile. Se ci sono più figli, a costoro andrà il 50% del patrimonio e un quarto al coniuge. Ciò che rimane, ossia un quarto, è la quota disponibile.
- 4) **Se il de cuius lascia solo gli ascendenti**, ad esempio i genitori, a questi è riservato un terzo del patrimonio e la quota disponibile è pari a due terzi.
- 5) **Se gli ascendenti concorrono con il coniuge**, ai primi è riservato un quarto del patrimonio mentre al coniuge la metà; la quota disponibile è pari ad un quarto.

	SE CHI DECEDE LASCIA	QUOTE DEL PATRIMONIO EREDITARIO SPETTANTI
	Solo il coniuge in assenza degli altri successibili (figli, ascendenti, fratelli e sorelle)	1/1 al coniuge
	Il coniuge ed un figlio	1/2 al coniuge e 1/2 al figlio
	Il coniuge e due o più figli	1/3 al coniuge e 2/3 ai figli
	Il coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli)	2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti - fratelli e sorelle
	Solo il figlio (senza coniuge)	1/1 al figlio
	Solo ascendenti	1/2 agli ascendenti in linea paterna, 1/2 agli ascendenti in linea materna
	Solo fratelli e sorelle	Una quota ciascuno in parti uguali; i fratelli e le sorelle unilaterali (padre o madre diversi) conseguono però la metà della quota dei germani (stessi genitori)
	Solo ascendenti e fratelli e sorelle	Vedi art. 571 codice civile
	Altri parenti	Vedi art. 572 codice civile
	Coniuge separato	Vedi art. 585 codice civile

	SE CHI DECEDE LASCIA	QUOTE DEL PATRIMONIO EREDITARIO SPETTANTI
	Solo il coniuge	1/2 al coniuge come quota di legittima e 1/2 come quota disponibile
	Il coniuge ed un figlio	1/3 al coniuge come quota legittima, 1/3 al figlio come quota legittima e 1/3 come quota disponibile
	Il coniuge e due o più figli	1/4 al coniuge come quota di legittima, 2/4 ai figli come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile
	Solo il figlio (senza coniuge)	1/2 al figlio come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile
	Solo due o più figli (senza coniuge)	2/3 ai figli come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile
	Solo ascendenti legittimi	1/3 agli ascendenti come quota di legittima e 2/3 come quota disponibile
	Il coniuge ed ascendenti legittimi (senza figli)	1/2 al coniuge come quota di legittima, 1/4 agli ascendenti come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile
	Coniuge separato	Vedi art. 548 codice civile



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE



WEALTH TRUST

info@tamagnonedimarco.it

www.tamagnonedimarco.it - www.protezionepatrimoni.it

*Corso Fiume, 2 - 10133 Torino
Tel. 011 6605068*

*Piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano
Tel. 02 30316834*